



CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

**Divieto di prosecuzione dell'attività di vendita di prodotti alimentari esercitata
nella parte ampliata del locale sito in [REDACTED] - [REDACTED]**

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 13 DEL 26/05/2022

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che il Sig. [REDACTED] nato a Catanzaro [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] è titolare di un esercizio di commercio al minuto in sede fissa per la vendita di prodotti di cui alla Tabella merceologica VI, sito in Via [REDACTED] la cui superficie dichiarata consiste in mq 34 di vendita, giusta Autorizzazione Amministrativa n. 636 A del 06/12/1990;

Che con nota prot. n. 123878 del 15/12/2020, il Comando Polizia Locale - Sezione Polizia Amministrativa trasmetteva S.P.V. n. 423, N° REG. GEN. PA 299/2020, redatto in data 10/12/2020 emesso a carico della [REDACTED], come sopra generalizzata per la violazione delle norme di cui all'art.65 comma 1- D. Lgs 59/2010 - art. 22 comma 1 e 6 del D. Lgs 114/1998 - art. 49 comma 4 bis 2 - Lg. 122/2010 - D. Lgs. 147/2012 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, in quanto autorizzato alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari in un esercizio di vicinato di mq 34, ampliava la superficie di vendita di circa mq 56 + 6,5 mq senza alcun atto autorizzativo (SCIA) in un manufatto oggetto di [REDACTED] del Settore Edilizia Privata e SUE;

Che con [REDACTED] il Settore Attività Economiche e SUAP di questo Ente, ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di vendita di prodotti alimentari esercitata nella parte ampliata abusivamente del locale sito in [REDACTED];

Che con nota prot. n. 33993 del 29/03/2021 il Comando Polizia Locale ha comunicato che a seguito di sopralluogo presso l'attività di cui sopra la ditta aveva ottemperato [REDACTED] sgomberando l'area antistante l'esercizio commerciale e ripristinando così l'originaria superficie di vendita di mq 34, giusta licenza n. 636 del 16/12/1990;

Vista la nota prot. n. 10631 del 29/01/2022 del Comando Polizia Locale avente ad oggetto "verifica ottemperanza [REDACTED] del Settore Edilizia Privata e SUE, [REDACTED] con la quale ha comunicato che a seguito di sopralluogo effettuato in data 14/01/2022 la ditta in questione continuava ad esercitare la vendita di generi alimentari in un manufatto di circa 56 mq + 6,5 mq privo di autorizzazione;

Vista la successiva nota del Comando Polizia Locale - Sezione Polizia Amministrativa prot. n. 27022 del 10/03/2022, con la quale si trasmetteva S.P.V. n. 881, N° REG. GEN. PA 36/2022, redatto in data 25/01/2022 emesso a carico della [REDACTED], come sopra generalizzata per la violazione delle norme di cui all'art. 65 comma 1- D. Lgs 59/2010 - art. 22 comma 1 e 6 del D. Lgs 114/1998 - art. 49 comma 4 bis 2 - Lg. 122/2010 - D. Lgs. 147/2012 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, in quanto autorizzato alla vendita settore alimentare con licenza n. 636/A TAB. VI del 06/12/1990, ampliava la superficie di vendita di circa mq 56 + 6,5 mq senza alcun atto autorizzativo (SCIA) in un manufatto oggetto di Ordinanza di demolizione n. 5 del 22/04/2020 del Settore Edilizia Privata e SUE;

Dato atto che il suddetto verbale, per come comunicato dal Comando Polizia Locale di questo Ente, e' stato notificato in data 07/04/2022;

Considerato che, il perpetuarsi della violazione della norma contestata dal Comando della Polizia

Locale risulta fondata in quanto agli atti d'ufficio non risulta pervenuta da parte della ditta succitata, alcuna SCIA relativa all'ampliamento di superficie accertato;

Rilevato che l'art. 22 comma 6 del D. Lgs 114/98 impone la chiusura immediata dell'esercizio di vendita in caso di svolgimento dell'attività abusiva che, nel caso specifico si configura nella parte ampliata del locale senza la necessaria SCIA per l'ampliamento di superficie dell'attività di che trattasi;

Dato Atto che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

Ritenuto altresì che, la violazione della norma contestata dal Comando della Polizia Locale configura, nella parte di superficie ampliata, la conduzione di un'attività imprenditoriale da parte della ditta sopra generalizzata in violazione e spregio delle normative specifiche in materia di commercio e igienico - sanitarie;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al dirigente;

Visto il D. Lgs n. 114/98 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 11 giugno 1999, n.17;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il regolamento CE 852/2004.

ORDINA

al [REDACTED], come sopra generalizzato, il divieto di prosecuzione dell'attività di vendita di prodotti alimentari esercitata nella parte ampliata del locale sito [REDACTED] oggetto di Ordinanza di [REDACTED] ed il contestuale ripristino della situazione originaria della superficie di vendita, corrispondente a mq 34, per come autorizzata con licenza n. 636/1 TAB VI del 06/12/1990;

AVVERTE

Che qualora non venga osservato il disposto della presente Ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio commerciale, mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanze e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento

1) Alla [REDACTED] " con sede operativa in [REDACTED] - 88100 Catanzaro;

2) Al [REDACTED] residente in [REDACTED] - 88100 Catanzaro;

3) Al Comando Polizia Municipale - Nucleo Polizia Commerciale - Via Daniele - 88100 Catanzaro;

pec: polizia.commerciale@certificata.comune.catanzaro.it;

4) All' ASP di Catanzaro Dip. di Prevenzione SIAN - Via Acri 88100 Catanzaro

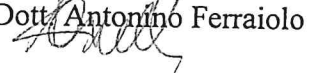
pec: sian.catanzaro@pec.asp.cz.it

Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.



Il Dirigente Settore AA. EE. e Suap
Dott. Antonino Ferraiolo

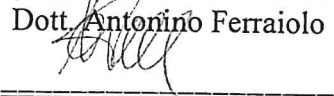


REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il Dirigente Settore AA.EE. e Suap
Dott. Antonino Ferraiolo



Municipio Di Catanzaro

Relata di notifica

Il sottoscritto _____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi

notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di

_____ che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore